

LA RIFORMA DELLO SPORT SECONDA PARTE

Le novità del D. Lgs. 28.02.2021 n. 39

Dott. Enrico Maria Vidali, Dott. Andrea Gippone



i Webinar

by Directio

WEBINAR > LA RIFORMA DELLO SPORT - Le novità del D. Lgs. 28.02.2021 n. 39

A cura dell'ODCEC di Torino

3 giugno 2021

PROGRAMMA

Le novità del D. Lgs. 28.02.2021 n. 39:

- il nuovo Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche;
- l'acquisto della personalità giuridica;
- i modelli organizzativi per il contrasto della violenza di genere nello sport.

Cenni sulle ulteriori novità:

- la figura dell'Agente sportivo (D. Lgs. 28.02.2021 n. 37);
- l'affidamento degli impianti sportivi (D. Lgs. 28.02.2021 n. 38);
- cenni sulle norme di sicurezza per le discipline sportive invernali (D. Lgs. 28.02.2021 n. 40).

PROGRAMMA

Modifica dei termini di entrata in vigore della Riforma dello sport

In sede di conversione del DL 22.3.2021 n. 41, «*Decreto Sostegni*», con la L. 21.5.2021 n. 69, sono state apportate modifiche significative all'entrata in vigore della riforma dello sport, in particolare i nuovi riferimenti temporali sono i seguenti:

- **dal 1.1.2022** per il D. Lgs. 36/2021, in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, con le eccezioni di cui al punto successivo;
- **dal 31.12.2023** per gli artt. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 del D. Lgs. 36/2021, relativi alla disciplina del lavoro sportivo ed all'abolizione del vincolo sportivo;
- **dal 31.12.2023** per i restanti decreti, dal n. 37 al n. 40.

IL NUOVO REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE

LE CARATTERISTICHE DEL NUOVO REGISTRO

Il Registro **sostituisce** a tutti gli effetti il precedente Registro nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI.

Gestore del registro

Il Registro è istituito presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed è interamente gestito con modalità telematiche.

Soggetti iscrivibili

Nel Registro sono iscritte tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche:

- che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa,
- che operano nell'ambito di una Federazione sportiva nazionale (FSN), Disciplina sportiva associata (DSA) o di un Ente di promozione sportiva (EPS) riconosciuto dal CONI.

Le Società e Associazioni sportive riconosciute dal Comitato italiano paralimpico (CIP) sono iscritte in una sezione speciale.

IL NUOVO REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Effetti dell'iscrizione

L'iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di Società e Associazioni sportive (il Dipartimento per lo sport rilascia i certificati di iscrizione al Registro su istanza di chiunque vi abbia interesse).

Gli atti per i quali è previsto l'obbligo di iscrizione, annotazione ovvero di deposito presso il Registro sono opponibili ai terzi soltanto dopo la relativa pubblicazione nel Registro stesso, a meno che l'ente provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nella impossibilità di averne conoscenza.

NB: Al fine di garantire la massima semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle procedure di certificazione delle attività sportive svolte dalle Società e dalle Associazioni sportive dilettantistiche, **predispone specifici moduli per l'autocertificazione** di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento.

IL NUOVO REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE

LE MODALITA' DI ISCRIZIONE AL REGISTRO

A) La trasmigrazione al Registro degli enti sportivi già costituiti

Le società e le associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel vecchio Registro CONI sono automaticamente trasferite nel nuovo Registro, continuando a beneficiare dei diritti derivanti dall'iscrizione senza soluzione di continuità.

IL NUOVO REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE

B) L'iscrizione degli enti neocostituiti

La domanda di iscrizione è inviata al Dipartimento per lo sport dalla Federazione sportiva nazionale, dalla Disciplina sportiva associata o dall'Ente di promozione sportiva affiliante.

Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione attestante:

- a) i dati anagrafici dell'Associazione o Società sportiva dilettantistica;
- b) i dati anagrafici del legale rappresentante;
- c) i dati anagrafici dei membri del consiglio direttivo;
- d) i dati anagrafici dei membri degli altri organi previsti dallo statuto sociale (collegio probiviri, collegio dei revisori);
- e) i dati anagrafici di tutti i tesserati, anche di quelli minori;

IL NUOVO REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE

- f) le attività sportive, didattiche e formative, svolte dai tesserati delle singole Società e Associazioni sportive affiliate;
- g) l'elenco degli impianti utilizzati per lo svolgimento dell'attività sportiva praticata e i dati relativi ai contratti che attestano il diritto di utilizzo degli stessi (concessioni, locazioni, comodati);
- h) i contratti di lavoro sportivo e le collaborazioni amatoriali, con indicazione dei soggetti, dei compensi e delle mansioni svolte.

IL NUOVO REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE


LE COMUNICAZIONI SUCCESSIVE

Ogni Associazione e Società sportiva dilettantistica, attraverso il proprio ente affiliante, deposita presso il Registro, entro trenta giorni dalla relativa approvazione o modifica:

- a) il rendiconto economico finanziario o il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea e il relativo verbale;
- b) i verbali che apportano modifiche statutarie con gli statuti modificati;
- c) i verbali che modificano gli organi statutari;
- d) i verbali che modificano la sede legale.

IL NUOVO REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Schema riassuntivo:



IL NUOVO REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE

EFFETTI DEL MANCATO DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE E DEGLI ATTI (ART. 6, co. 6)

In caso di mancato o incompleto deposito nei termini previsti:

- degli atti e dei loro aggiornamenti,
- degli aggiornamenti relativi alle informazioni obbligatorie,

il Dipartimento per lo sport diffida l'ente ad adempiere all'obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l'ente è **cancellato** dal Registro.

IL NUOVO REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE

GLI ALTRI CASI DI CANCELLAZIONE DAL REGISTRO

La cancellazione di un ente dal Registro avviene:

- a) a seguito di istanza motivata da parte della stessa Associazione o Società sportiva;
- b) a seguito di accertamento d'ufficio:
 - di provvedimenti della competente autorità' giudiziaria o **tributaria** divenuti definitivi,
 - dello scioglimento, cessazione o estinzione dell'ente,
 - della **carezza dei requisiti** necessari per la permanenza nel Registro.

IL NUOVO REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE

IL FUNZIONAMENTO E LA REVISIONE DEL REGISTRO

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. 39/2021 (31.12.2023), il Dipartimento per lo sport, definisce, con apposito provvedimento, la disciplina sulla tenuta, conservazione e gestione del Registro.

Con cadenza triennale, il Dipartimento per lo sport provvede alla **revisione dei dati**, ai fini della verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione al Registro stesso.

Per la gestione del Registro, il Dipartimento per lo sport si avvale della società Sport e Salute S.p.a.

LA PERSONALITA' GIURIDICA

L'istanza di riconoscimento della personalità giuridica

Con il D.Lgs. 39/2021, viene data la possibilità alle associazioni sportive (dilettantistiche) di richiedere la personalità giuridica attraverso la presentazione di una apposita istanza. In particolare, l'articolo 7 del D.Lgs 39/2021 fa un esplicito rimando al successivo articolo 14.

La possibilità di acquisire la personalità giuridica per tali associazioni è comunque subordinata alla (presentazione o anche accoglimento?) della domanda di iscrizione al Registro nazionale della attività sportive dilettantistiche.

LA PERSONALITA' GIURIDICA

L' acquisto della personalità giuridica

L'articolo 14 del D.Lgs. 39/2021 ammette la possibilità per le associazioni sportive dilettantistiche di ottenere la personalità giuridica con un iter differente rispetto a quanto stabilito dal comma 17 dell'articolo 90 della Legge 289/2002.

Tale possibilità è però riservata esclusivamente ai soggetti che provvedono ad iscriversi nel Registro unico nazionale dello sport, di cui al medesimo D.Lgs. 39/2021.

LA PERSONALITA' GIURIDICA

L' acquisto della personalità giuridica

Il comma 2 dell'articolo 14 investe il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di un'associazione del potere/dovere di verificare la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente nonché di quelle previste dal presente decreto, soprattutto con riferimento alla natura dilettantistica.

Successivamente il notaio, deve depositare l'atto, con i relativi allegati (tra cui lo statuto e gli altri documenti di cui al comma 2 dell'articolo 6, entro venti giorni presso il competente ufficio del Dipartimento per lo sport, richiedendo l'iscrizione dell'ente.

Il Dipartimento per lo sport, ricorrendone i presupposti, iscrive l'ente nel registro stesso ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 del presente decreto legislativo.

LA PERSONALITA' GIURIDICA

L' acquisto della personalità giuridica

Per le associazioni sportive dilettantistiche che hanno seguito il presente percorso, occorre altresì che le eventuali modificazioni dello statuto (non dell'atto costitutivo, come impropriamente riportato), devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel Registro.

Il relativo procedimento di iscrizione (delle modifiche apportate) è regolato ai sensi del comma 3, dell'articolo 6 dello stesso decreto legislativo

I CERTIFICATI

L'articolo 15 del D.Lgs. 39/202 stabilisce che è compito del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri predisporre specifici moduli per l'autocertificazione di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento.

Ciò risponde all'esigenza di garantire la massima semplificazione, efficienza e accelerazione dei procedimenti amministrativi, nell'ambito delle procedure di certificazione delle attività sportive svolte dalle Società e dalle Associazioni sportive dilettantistiche.

I MODELLI ORGANIZZATIVI PER IL CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE NELLO SPORT (Art. 16 D.Lgs. 39/2021)

Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del d. Lgs. 39/2021 (31.12.2023), le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni benemerite, sentito il parere del CONI, **devono redigere le linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione** prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 - Codice delle pari opportunità - o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Le linee guida vengono elaborate con validità quadriennale sulla base delle caratteristiche delle diverse Associazioni e delle Società sportive e delle persone tesserate.

Entro dodici mesi dalla comunicazione delle linee guida, le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche, nonché le Società sportive professionistiche, devono predisporre e adottare modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e i codici di condotta ad esse conformi.

Le Associazioni e Società sportive dilettantistiche e società sportive professionistiche che non adempiano a tali obblighi sono sanzionate secondo le procedure disciplinari adottate dalle Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva e associazioni benemerite a cui esse sono affiliate.

I MODELLI ORGANIZZATIVI PER IL CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE NELLO SPORT (Art. 16 D.Lgs. 39/2021)

I regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva e delle Associazioni benemerite devono prevedere sanzioni disciplinari a carico dei tesserati che:

- a) abbiano violato i divieti di cui al capo II del titolo I, libro III del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 «*Codice delle pari opportunità*»,
- b) siano stati condannati in via definitiva per i reati di cui agli articoli 600-bis «*Prostituzione minorile*», 600-ter «*Pornografia minorile*», 600-quater «*Detenzione di materiale pornografico*», 600-quater.1 «*Pornografia virtuale*», 600-quinquies «*Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile*», 604-bis «*Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa*», 604-ter «*Circostanza aggravante*», 609-bis «*Violenza sessuale*», 609-ter «*Circostanze aggravanti*», 609-quater «*Atti sessuali con minorenne*», 609-quinquies «*Corruzione di minorenne*», 609-octies «*Violenza sessuale di gruppo*», 609-undecies «*Adescamento di minorenni*», del codice penale.

I MODELLI ORGANIZZATIVI PER IL CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE NELLO SPORT (Art. 16 D.Lgs. 39/2021)

Il CONI, le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva, le Associazioni benemerite, le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche e le Società sportive professionistiche possono costituirsi parte civile nei processi penali a carico dei loro tesserati.

LA FIGURA DELL'AGENTE SPORTIVO (D.Lgs. 37/2021)

Finalità della norma

Il Governo, con la pubblicazione del decreto legislativo 37/2021, per effetto della delega conferitagli dall'articolo 6 della Legge Delega 86/2019, ha risposto all'esigenza di garantire imparzialità, indipendenza e trasparenza nell'attività degli agenti sportivi.

Attraverso l'adozione del presente decreto legislativo ha provveduto a riordinare le disposizioni in materia di rapporti di rappresentanza di atleti e di società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo.

LA FIGURA DELL'AGENTE SPORTIVO (D.Lgs. 37/2021)

Contenuto del provvedimento

Il decreto reca una nuova disciplina della professione di agente sportivo, al fine di garantire l'esercizio unitario della funzione su tutto il territorio nazionale, in particolare estendendo l'ambito dell'operatività della stessa a tutti i contratti di lavoro sportivo e non più solo a quelli di prestazione sportiva professionistica.

Viene conseguentemente prevista l'abrogazione dell'art. 1, co. 373, della L. 205/2017 (la Legge di Bilancio 2018), che però, a causa dell'ulteriore posticipo dell'entrata in vigore del presente decreto, rimane in vigore sino al 31 dicembre 2023.

Viene confermato l'obbligo di iscrizione al Registro nazionale degli agenti sportivi, nonché delle norme attualmente presenti nel vigente Regolamento degli agenti sportivi.

LA FIGURA DELL'AGENTE SPORTIVO (D.Lgs. 37/2021)

Definizioni

Come già previsto negli altri decreti legislativi di riforma dello sport, vengono inserite, all'articolo 2, una serie di definizioni da adottare ai fini delle disposizioni normative inserite nel presente decreto.

A tal proposito, si evidenzia sono state riportate alcune definizioni che poi non sono state utilizzate nell'articolato; si tratta di quelle relative a "Scuola dello sport" e a "Sport e Salute S.p.A".

Così come risulterebbero assenti alcune definizioni utilizzate nello schema, come nel caso "agente stabilito".

LA FIGURA DELL'AGENTE SPORTIVO (D.Lgs. 37/2021)

L'Agente sportivo

Il comma 1 dell'articolo 3, definisce l'agente sportivo come il soggetto che, in esecuzione del contratto di mandato sportivo, mette in contatto due o più soggetti operanti nell'ambito delle discipline sportive riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dal Comitato olimpico internazionale (CIO), nonché dal Comitato paralimpico internazionale (IPC) e dal Comitato italiano paralimpico (CIP), siano essi lavoratori sportivi o società o associazioni sportive, ai fini della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di lavoro sportivo, del trasferimento della prestazione sportiva mediante cessione del relativo contratto di lavoro, del tesseramento di uno sportivo presso una Federazione, fornendo servizi professionali di assistenza, consulenza e mediazione.

LA FIGURA DELL'AGENTE SPORTIVO (D.Lgs. 37/2021)

L'Agente sportivo

Nel successivo comma 2 , specifica che le disposizioni del decreto definiscono i principi fondamentali della materia, al fine di garantire l'esercizio unitario della funzione di agente sportivo su tutto il territorio nazionale, senza comunque attribuire all'agente sportivo competenze riservate agli avvocati ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Non a caso il comma 3 circoscrive la salvaguardia delle competenze professionali riconosciute per legge alla sola professione forense, prevedendo che sono fatte salve le competenze degli avvocati iscritti ad un albo circondariale in materia di consulenza legale e assistenza legale stragiudiziale dei lavoratori sportivi, delle società e delle associazioni sportive.

Infine, il comma 9 dell'articolo 4, prevede la compatibilità tra l'iscrizione all'albo degli avvocati e quella al Registro nazionale degli agenti sportivi.

LA FIGURA DELL'AGENTE SPORTIVO (D.Lgs. 37/2021)

Il Registro nazionale degli agenti sportivi

Il comma 1 dell'articolo 4 istituisce presso il CONI il Registro nazionale degli agenti sportivi, al quale deve essere iscritto l'agente sportivo, ai fini dello svolgimento della professione di cui all'articolo 3.

L'iscrizione a tale Registro diventa pertanto condizione necessaria per lo svolgimento della professione di agente sportivo, attraverso la quale è possibile acquisire i mandati.

Le regole ed il regolamento per il funzionamento del Registro devono essere definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport di cui all'art. 12, co. 1.

LA FIGURA DELL'AGENTE SPORTIVO (D.Lgs. 37/2021)

Accesso al Registro e alla professione

I commi da 2 a 8 dell'articolo 4, stabiliscono che al Registro può iscriversi, dietro pagamento di un'imposta di bollo annuale di € 250, il cittadino italiano o di altro Stato membro dell'UE, nel pieno godimento dei diritti civili, che non abbia riportato condanne penali per delitti non colposi nell'ultimo quinquennio, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente, e che abbia validamente superato un esame di abilitazione diretto ad accertarne l'idoneità.

Il titolo abilitativo all'esercizio della professione di agente sportivo, conseguito a seguito del superamento dell'esame di abilitazione, ha carattere permanente ed è personale e incedibile.

LA FIGURA DELL'AGENTE SPORTIVO (D.Lgs. 37/2021)

Accesso al Registro e alla professione

Il procedimento per l'iscrizione al Registro, la relativa durata e le modalità di rinnovo, le cause di cancellazione, l'obbligo di frequenza di tirocini professionali o di corsi di formazione, l'obbligo di copertura assicurativa, le regole e le modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione, che può articolarsi in più prove, tra cui in ogni caso una prova generale presso il CONI, o, qualora si preveda di operare in ambito paralimpico, presso il CIP, e una prova speciale presso le corrispondenti Federazione, organizzate in almeno due sessioni all'anno.

LA FIGURA DELL'AGENTE SPORTIVO (D.Lgs. 37/2021)

Accesso al Registro e alla professione

Viene inoltre disposto che i cittadini dell'UE, abilitati in altro Stato membro all'esercizio dell'attività di agente sportivo, sussistendo le condizioni per il riconoscimento delle qualifiche di cui all'art. 13 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, possono essere iscritti nell'apposita sezione "Agenti sportivi stabiliti" del Registro nazionale, secondo regole e procedure fissate dal medesimo regolamento di cui all'art. 12, co. 1.

Lo stesso regolamento di cui all'art. 12, co. 1 disciplina anche le misure compensative richieste ai fini dell'iscrizione nel Registro ai sensi dell'art. 14 della medesima Direttiva 2005/36/CE, che possono consistere in una prova attitudinale o in un tirocinio di adattamento.

L'AFFIDAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (D.Lgs. 38/2021)

Finalità della norma

Il Governo, con la pubblicazione del decreto legislativo 38/2021, per effetto della delega conferitagli dall'articolo 7 della Legge Delega 86/2019, ha risposto all'esigenza di riordinare e riformare le norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi nonché la disciplina relativa alla costruzione di nuovi impianti, alla ristrutturazione e al ripristino di quelli già esistenti, compresi quelli scolastici.

Viene conseguentemente prevista l'abrogazione di molteplici normative attualmente vigenti in materia di impianti sportivi, che però, a causa dell'ulteriore posticipo dell'entrata in vigore del presente decreto, rimanonon in vigore sino al 31 dicembre 2023.

L'AFFIDAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (D.Lgs. 38/2021)

La gestione degli impianti sportivi

L'articolo 5 consente di affidare direttamente la gestione gratuita, per una durata di almeno 5 anni, dell'impianto sportivo che insiste sul territorio dell'ente locale, alle associazioni e società sportive senza fini di lucro, sulla base di un progetto preliminare presentato da queste ultime all'ente locale stesso, e previo il riconoscimento dell'interesse pubblico del progetto presentato.

La disposizione riproduce quanto previsto dall'art. 15, comma 6, del D.L. 185/2015 (L. 9/2016), abrogato dal successivo articolo 10 dello schema.

L'AFFIDAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (D.Lgs. 38/2021)

La gestione degli impianti sportivi

A tal fine la norma prevede che le associazioni e le società sportive senza fini di lucro possono presentare agli enti locali, sul cui territorio insiste l'impianto sportivo da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico-finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l'ammodernamento e per la successiva gestione, con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione sociale e giovanile.

Qualora l'ente locale riconosca l'interesse pubblico del progetto affida la gestione gratuita dell'impianto all'associazione o alla società sportiva per un periodo non inferiore a 5 anni.

L'AFFIDAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (D.Lgs. 38/2021)

Uso degli impianti sportivi

Il comma 1 dell'articolo 6 stabilisce che l'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive.

Inoltre il comma 2 aggiunge che nel caso in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente l'impianto sportivo, la gestione dello stesso deve essere affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari.

L'AFFIDAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (D.Lgs. 38/2021)

Uso degli impianti sportivi

Infine il comma 4 afferma che le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici devono essere posti a disposizione (esclusivamente) di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede (legale, operativa, entrambe?) nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.

L'AFFIDAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (D.Lgs. 38/2021)

Convenzioni Consip

L'articolo 7 stabilisce che le associazioni sportive o le società sportive possono aderire alle convenzioni Consip o di altro centro di aggregazione regionale per la fornitura di energia elettrica, di gas o di altro combustibile necessaria ad un impianto sportivo pubblico, gestito dalle medesime associazioni o società.

La disposizione, estendendo la facoltà di ricorrere a tali convenzioni o ad altri centri di aggregazione regionale per la fornitura di energia elettrica, gas o altro combustibile, per impianti sportivi, risponde ad esigenze di semplificazione e di efficientamento della spesa.

NORME DI SICUREZZA PER LE DISCIPLINE SPORTIVE INVERNALI (D. Lgs. 40/2021) - CENNI

Il D. Lgs. 40/2021 interviene con la finalità di revisionare e adeguare le norme in materia di sicurezza nella pratica nelle discipline sportive invernali, al fine di garantire più elevati livelli di sicurezza e la più ampia partecipazione da parte delle persone con disabilità.

Interviene fissando norme specifiche in materia di

- gestione delle aree sciabili attrezzate,
- norme di comportamento degli utenti sulle piste,
- specifiche norme a favore delle persone con disabilità.

Entro un anno dall'entrata in vigore del D. Lgs. 40/2021 (31.12.2023) le Regioni provvederanno ad adeguare le proprie normative in materia di sicurezza.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del D. Lgs. 40/2021 (31.12.2023) i soggetti affidatari di impianti sciistici possono chiedere la revisione dei contratti di concessione o di partenariato pubblico privato, allo scopo di rideterminare le condizioni di equilibrio economico-finanziario a seguito dei maggiori oneri derivanti dalle nuove norme, anche mediante proroga della durata del rapporto. In caso di disaccordo le parti possono recedere dal contratto.

NORME DI SICUREZZA PER LE DISCIPLINE SPORTIVE INVERNALI (D. Lgs. 40/2021) - CENNI

La responsabilità del gestore

I gestori delle aree sciabili attrezzate sono civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza dell'esercizio delle piste e non possono consentirne l'apertura al pubblico senza avere previamente stipulato apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore in relazione all'uso di dette aree.

Il rilascio delle autorizzazioni per la gestione delle aree sciabili attrezzate è subordinato alla stipula di apposito contratto di assicurazione.

NORME DI SICUREZZA PER LE DISCIPLINE SPORTIVE INVERNALI (D. Lgs. 40/2021) - CENNI

La responsabilità degli utenti

Omissione di soccorso - Fuori dai casi previsti dal secondo comma dell'articolo 593 «*Omissione di soccorso*» del codice penale, chiunque nella pratica dello sci o di altro sport della neve, trovando una persona in difficoltà non presta l'assistenza occorrente, ovvero non comunica immediatamente al gestore, presso qualunque stazione di chiamata, l'avvenuto incidente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 euro a 1.000 euro.

Concorso di responsabilità - Nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre i danni eventualmente occorsi.

Obbligo assicurativo - Lo sciatore che utilizza le piste da sci alpino deve possedere una assicurazione in corso di validità che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi.

E' fatto obbligo in capo al gestore delle aree sciabili attrezzate, con esclusione di quelle riservate allo sci di fondo, di mettere a disposizione degli utenti, all'atto dell'acquisto del titolo di transito, una polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni provocati alle persone o alle cose.